

Piero Porcu

Agenzia delle Dogane - Ufficio di Alessandria



# Le vendite in esportazione ed il regime Accise

Una buona parte della produzione italiana di vino e di bevande alcoliche, grazie alla qualità e capacità dei produttori, viene destinata all'esportazione. Troppo spesso da tali tipologie di vendita emergono alcune criticità, che, purtroppo, a seguito di verifiche effettuate dagli Enti preposti al controllo, possono essere causa di spiacevoli sanzioni amministrative e in alcuni casi, i più gravi, là dove le violazioni costituiscono reato, anche di risvolti penalmente perseguibili.

Tali criticità sono dovute all'errata applicazione della normativa fiscale, che, nel caso di specie, è sicuramente complessa perché non investe solo il regime delle accise, ma ha risvolti anche in ambito di applicazione dell'IVA e dei Dazi Doganali.

Si tenga presente che, per "esportazione" s'intende solo il caso in cui il prodotto è destinato a paesi non aderenti all'Unione Europea. Inoltre per l'esportazione sono previste una specifica normativa e prassi differenti rispetto alle così dette "transazioni intracomunitarie" ossia transazioni fra Stati e membri UE.

Un altro aspetto che ha molta importanza nelle esportazioni è il luogo in cui avviene la "dichiarazione doganale". Infatti, spesso le criticità nascono proprio dal non avere scelto, o non aver potuto scegliere, la dogana di esportazione presso cui avviare la pratica doganale.

Il caso di esportazione di prodotti più semplice, e che non presenta quasi mai delle criticità, è quello in cui i prodotti lasciano il territorio dell'UE attraverso una dogana di uscita italiana.

Diversamente, le cose si complicano quando la dogana di uscita dai confini europei non è italiana. In questa tipologia di transazione la dichiarazione doganale viene effettuata presso una "dogana di esportazione" italiana mentre, l'uscita delle merci dai confini UE avviene attraverso una "dogana di uscita" europea.

Inoltre, un'ulteriore complicazione può derivare dalla scelta contrattuale adottata nella compravendita. Ad esempio, per lo speditore, diventa difficile gestire la pratica (scelta dello spedizioniere doganale) e il luogo in cui effettuare la dichiarazione doganale (ufficio doganale di

uscita) se la vendita del prodotto è effettuata con la così detta clausola contrattuale "Ex Works (EXW)" ossia franco fabbrica.

Prima di analizzare le varie modalità di esportazione delle merci, occorre chiarire quali sono le incombenze a cui deve adeguarsi lo speditore che invia prodotti sottoposti al regime delle accise fuori dall'UE.

Potremmo suddividere la transazione in tre fasi: l'emissione dei documenti ai fini accise e ai fini IVA in fase di partenza della merce, la dichiarazione doganale di esportazione ed infine, l'attestazione dell'avvenuta uscita dai confini UE con la conseguente chiusura della transazione.

### I documenti accise

Dal 1° gennaio 2011 le spedizioni di prodotti sottoposta ad aliquota di accisa positiva (alcole e bevande alcoliche, birra e prodotti intermedi) sono effettuate con la scorta del documento elettronico e-AD di cui al Reg. 684/2009. Mentre per quanto attiene i documenti da emettere a scorta dei prodotti ad aliquota accisa zero (vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra) occorre evidenziare due tipologie di esportazione.

La prima è quella in cui la dogana di uscita dai confini dell'UE è italiana, in questo caso il documento di accompagnamento che scorterà il prodotto dalla ditta alla dogana è quello previsto dalla normativa di tutela agricola di cui al Reg. 436/2009.

Nel secondo caso, se la dogana di uscita dai confini UE è situata in uno Stato membro diverso dall'Italia, i documenti di accompagnamento da emettere sono legati alla figura professionale dello speditore.

Infatti se lo speditore è un soggetto che opera in regime di deposito fiscale, il prodotto dovrà essere scortato da un e-AD di cui al Reg. 684/2009 mentre, se lo speditore è un soggetto riconosciuto come "piccolo produttore", in virtù delle deroghe concesse dalla Dir. 118/2008/UE e dall'art. 37 del TUA 504/95, il documento di accompagnamento è il così detto documento IT previsto per il prodotti sfusi (Reg. 436/2009).